

STATUTO

**SOCIETA' COOPERATIVA
A.FO.RI.S.MA. (ACLI
FORMAZIONE RICERCA
SERVII MANAGEMENT)
IMPRESA SOCIALE (O - IN
SIGLA - SOC. COOP.
A.FO.RI.S.MA. IMPRESA
SOCIALE)**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PISA PI VIA DEI CAPPUCCINI 4
Numero REA: PI - 134919
Codice fiscale: 01535630501
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 17-05-2019 - Statuto completo	2
--	---

con mezzi elettronici ed in parte di mio pugno, occupa quattordici facciate intere e sin qui della quindicesima di quattro fogli.

F.TO GRAZIA AMBROSINO

F.TO LIA GABRI NOTAIO (Impronta del sigillo)

ALLEGATO "B" AL N. REP. 14503/9372

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1 - Costituzione e denominazione

E' costituita, con sede nel Comune di Pisa, la Società Cooperativa denominata **Società Cooperativa A.FO.RI.S.MA. (Acli Formazione Ricerca Servizi Management) Impresa Sociale (o - in sigla - Soc. Coop. A.FO.RI.S.MA. Impresa Sociale)**.

La Cooperativa suddetta potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, anche altrove.

Articolo 2 - Durata

La Cooperativa ha durata sino al 31 dicembre 2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Articolo 3 - Scopo mutualistico

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità prevalente, senza finalità di lucro, ed ha per scopo quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci nonché quello di fornire in via stabile e principale i beni ed i servizi di utilità sociale meglio indicati al successivo art. 4 - Oggetto sociale - per realizzare finalità di interesse generale.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche avvalendosi delle prestazioni lavorative di terzi.

Ai sensi della Legge 3 aprile 2001 n. 142 e sue successive modificazioni ed integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata od autonoma, o in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

La società cooperativa qui costituita aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane.

Articolo 4 - Oggetto sociale

Considerata l'attività mutualistica della società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più in appresso determinati, e consi-

derato altresì lo scopo di fornire in via stabile e principale beni e servizi di utilità sociale per realizzare finalità di interesse generale la Cooperativa ha come oggetto la gestione e la valorizzazione la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione di percorsi formativi, strutture e strumenti necessari, sia per i soci che per i terzi, nel rispetto della normativa vigente e delle licenze ed autorizzazioni eventualmente richieste.

Per il raggiungimento delle finalità predette, la società potrà svolgere le seguenti attività:

Attività di formazione e corsi di aggiornamento professionale:

- la gestione di strutture di formazione e le attività connesse, con particolare riferimento alla progettazione di pacchetti formativi, all'allestimento di aule e strumenti necessari alla fornitura del servizio;
- l'elaborazione e la gestione di progetti per la formazione e l'aggiornamento di soggetti inseriti e da inserire in imprese costituite o per la loro promozione;
- svolgimento di attività formativa destinata all'istruzione e formazione dei giovani fino a 18 (diciotto) anni;

Formazione post età dell'obbligo e formazione superiore

Formazione continua

- Educazione degli Adulti
- Formazione post universitaria
- Corsi E.C.M. (Educazione Continua in Medicina): attività di provider e di organizzatore
- Scuole e corsi di lingua
- Altri servizi di istruzione n.c.a. non codificati altrove
- Attività di supporto all'istruzione, formazione docenti e professionisti

Attività di orientamento:

orientamento di 1° livello: accoglienza e informazione, colloquio breve, colloquio e screening dell'utenza;

orientamento di 2° livello: colloquio orientativo, counseling, attività svolta da psicologi, bilancio di competenze individuale e per gruppi, azioni di orientamento.

Orientamento integrato ad azioni di politica attiva del lavoro: orientamento all'autoimprenditorialità, e servizi di sostegno all'avvio e consolidamento di nuova impresa; strategie per la ricerca di occupazione e re/inserimento nel mercato del lavoro come dipendente o autonomo; servizi di supporto dell'offerta lavoratori (bilancio di competenze tirocinio orientativo), servizi a supporto della domanda delle aziende (consulenze/analisi dei fabbisogni formativi). Orientamento per work experiences. Orientamento attraverso produzione di modelli operativi trasferibili.

Attività di ricerca, selezione e fornitura del personale

Attività come agenzie di collocamento

- Servizi di ricerca, selezione, collocamento, e supporto per il ricollocamento di personale

Attività come agenzie del lavoro temporaneo (interinale)

Altre attività di fornitura e gestione di risorse umane

**Altre attività di fornitura e gestione di risorse umane
(staff leasing)**

- Consulenza e servizi:

per lo studio di fattibilità di progetti, avvio di impresa e coordinamento di attività, per l'accesso a finanziamenti, partecipazione a bandi ed appalti a favore di strutture del terzo settore, nell'ambito della cooperazione sociale, decentrata ed internazionale

Settore ambientale

- l'attività di studio e di ricerca per la valorizzazione del patrimonio naturalistico, scientifico, storico, ed artistico;
- l'attività di valorizzazione delle risorse agricole nei parchi naturali e nelle aree protette;

Sviluppo di progetti di agricoltura sociale

Servizio di ricerca bibliografica

- la progettazione, la realizzazione, e la vendita di materiali didattici e/o promozionali, di produzioni editoriali, e di servizi informatici;

Servizi di informazione e comunicazione

- attività editoriali
- attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore
- produzione di software, consulenza informatica e attività connesse
- attività dei servizi d'informazione e altri servizi informatici.

Attività professionali scientifiche e tecniche

- attività legali e contabilità, attività dei consulenti del lavoro

Attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale

- attività delle holding impegnate nelle attività gestionali (holding operative)
- attività di consulenza gestionale
- pubbliche relazioni e comunicazione
- consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale
- pianificazione aziendale
- consulenza per la gestione della logistica aziendale
- realizzazione di progetti innovativi di sviluppo aziendale e per strutture del terzo settore
- azioni strategiche di riposizionamento di aziende e strutture del terzo settore
- azioni di marketing a favore di soggetti terzi;

Ricerca scientifica e sviluppo

- ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche, della cooperazione e del settore agricolo, industriale e artigianale

Pubblicità e ricerche di mercato

- conduzioni di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari

Ricerche di mercato e sondaggi di opinioni

Consulenza in materia di sicurezza e igiene dei posti di lavoro

Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese

- organizzazioni di convegni e fiere
- organizzazione di seminari, conferenze, eventi a carattere commerciale;
- distribuzione di libri giornali e riviste

Attività creative, artistiche e di intrattenimento

Attività di supporto alle rappresentazioni artistiche

- noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli

Altre attività di servizi

- Attività di organizzazioni associative
- Attività delle organizzazioni religiose
- Attività dei partiti e delle associazioni politiche
- Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby
- Attività di organizzazioni per la cooperazione e la solidarietà internazionale
- Attività di organizzazione per la filantropia
- Attività di organizzazioni per la promozione e la difesa degli animali e dell'ambiente
- Attività di altre organizzazioni associative
- Attività di ricezione e alloggi connessi alle aziende agricole
- Attività di ristorazione connesse ad aziende agricole e biologiche

Attività commerciale:

- Attività di recupero di antichi mestieri attraverso la valorizzazione di manufatti artigianali e la gestione di laboratori per la confezione, la commercializzazione e la diffusione di prodotti artistico-artigianali.
- Acquistare e prendere in appalto, in affitto, in subaffitto beni immobili ed attrezzature per istituire, allestire e gestire villaggi turistici, case per ferie, camping, alberghi, motel, pensioni, bed&breakfast, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bivacchi fissi, rifugi escursionistici, esercizi di affittacamere, case e appartamenti per vacanze, residenze d'epoca, residence, ristoranti, rosticcerie, self-service, mense, bar, negozi e supermarket ed in genere qualsiasi pubblico esercizio e curarne la manutenzione;
- Sviluppo, coordinamento e gestione diretta, in convenzione, o indiretta, di attività quali: case per ferie, soggiorni, mense, ristoranti, villaggi turistici, campeggi, rifugi, ritrovi marini o montani nonché complessi e impianti in località di interesse artistico, montane, marine e termali

- Organizzare e gestire servizio di reception, biglietteria, sorveglianza, assistenza al pubblico, valorizzazione e promozione delle opere, pulizia ordinaria presso spazi espositivi ed aree pubbliche e private

- Acquistare, fabbricare, prendere in appalto, in affitto o in subaffitto ed allestire e gestire locali di pubblico spettacolo, biblioteche, palestre, piscine, campi ed altri impianti per l'esercizio di qualsiasi sport ed organizzare manifestazioni e spettacoli sportivi, turistici, culturali e ricreativi in genere

- Promuovere attività di studio e di ricerca; costituire comitati e gruppi di studio e ricerca; istituire borse di studio; organizzare tavole rotonde, convegni, conferenze, seminari, ecc.; pubblicare riviste, atti di convegni, risultati di studi e ricerche; istituire centri di documentazione

La Cooperativa può aderire a Consorzi ed a gruppi cooperativi paritetici ai sensi dell'articolo 2545 septies codice civile.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti ed i negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà inoltre emettere strumenti finanziari ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2526 codice civile remunerandoli nei limiti previsti dalla normativa in materia di imprese sociali, ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

In caso di emissione da parte della società di strumenti finanziari non partecipativi, si renderà necessaria la preventiva nomina del Collegio sindacale, ai sensi di quanto previsto dal primo comma dell'articolo 2543 codice civile.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.

TITOLO III

SOCI

Articolo 5 - Soci ordinari

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, ed in particolare coloro che, per le rispettive capacità, titoli di studio e di formazione, ed il loro impegno professionale e per la valutazione degli amministratori, si ritiene possano contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

In nessun caso possono assumere la qualità di soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Articolo 6 - Categoria speciale di soci

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'articolo 2527 codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi soci comunque in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del presente statuto, che intendano completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale verrà fissata in apposito regolamento, in funzione della natura e della durata dell'ulteriore rapporto instaurato.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio, e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti a comporre l'organo amministrativo della Cooperativa, e non godono dei diritti di cui agli articoli 2422 e 2545 bis codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 11 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo, e finanziario, del suo inserimento nell'impresa;
- c) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- d) il mancato adeguamento agli standard produttivi;
- e) la mancata richiesta, entro i termini stabiliti, ad essere ammesso a godere dei diritti dei soci cooperatori.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo am-

ministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci cooperatori.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo, che deve verificare la sussistenza dei requisiti richiesti ed il raggiungimento dei risultati previsti nel percorso formativo.

Il passaggio alla categoria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato, ed annotato a cura degli amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

Articolo 7 - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta contenente:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, e delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) l'espressa e la separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli articoli 43 e seguenti del presente statuto.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.

L'organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la

quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 8 - Obblighi del socio

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della tassa di ammissione eventualmente determinata, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni, e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Articolo 9 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Articolo 10 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con lettera raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminare tale domanda entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio Arbitrale con le modalità previste ai successivi articoli 40 e seguenti.

Il recesso ha effetto, per quanto concerne il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedi-

mento di accoglimento della domanda.

Articolo 11 - Esclusione

L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza, e comunque qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento, indicato dai regolamenti ai sensi dell'articolo 6 della Legge 3 aprile 2001 n.142;
- c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti, o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;
- e) che, previa intimazione da parte degli amministratori con termine di almeno 30 (trenta) giorni, non adempia al versamento del valore delle azioni sottoscritte od ai pagamenti di somme dovute alla società a qualsiasi titolo;
- f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, o che presti la propria opera presso imprese private o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio potrà, infine, essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.

Il socio interessato dalla deliberazione di esclusione può chiedere che su di essa si pronunci l'assemblea, la quale delibera - se non appositamente convocata - in occasione della successiva convocazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dal momento dell'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori.

Articolo 12 - Delibere di recesso

Le deliberazioni assunte in materia di recesso sono comunicate ai soci destinatari mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie, sono demandate alla decisione del Collegio Arbitrale, regolato dagli articoli 34 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo

lettera raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Articolo 13 - Liquidazione

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle azioni interamente liberate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo, e comunque in misura mai superiore all'importo effettivamente versato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Articolo 14 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi e/o i legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e/o i legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà od un'altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi e/o legatari, essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.

In difetto di tale designazione si applica l'articolo 2347, secondo e terzo comma, codice civile.

Articolo 15 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione dell'organo amministrativo, alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere b), c), d), ed e) del presente statuto, dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni, e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 codice civile.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso e/o l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI FINANZIATORI

ART. 16 STRUMENTI FINANZIARI

Possono essere ammessi alla cooperativa soci finanziatori ai sensi dell'art. 2526 c.c..

Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992, N. 59, nonché i sottoscrittori delle azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n.59/92.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni sulla società per azioni in materia di conferimenti e di azioni, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i soci cooperatori, se non in quanto compatibili con la disciplina prevista dal presente titolo e dalle disposizioni sulla società per azioni in materia di conferimenti e di azioni.

Le azioni dei soci finanziatori sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori uguali diritti in conformità al presente Statuto. Si possono tuttavia creare categorie di azioni dei soci finanziatori, ivi compresi i titoli di cui agli artt. 4 e 5 della L. 31/01/92 n°59, dotati di diritti diversi anche per quanto concerne la incidenza delle perdite. In tal caso la Società, nei limiti imposti dalla legge e dal presente Statuto, può determinare il contenuto delle azioni delle diverse categorie. Tutte le azioni dei soci finanziatori appartenenti ad una medesima categoria conferiscono uguali diritti. L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e i diritti patrimoniali e amministrativi attribuiti ai portatori dei titoli emessi.

Con delibera dell'assemblea straordinaria la cooperativa può altresì emettere obbligazioni nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni ai sensi degli artt. 2410 e seguenti del codice civile.

ART. 17 SOCI SOVVENTORI

I soci sovventori di cui all'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992, N. 59 possono essere sia le persone fisiche che quelle giuridiche ed i soggetti diversi.

ART. 18 CONFERIMENTO E AZIONI DEI SOCI SOVVENTORI

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale che è imputato ad una specifica sezione del capitale sociale della cooperativa.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) ciascuna.

La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1, del codice civile.

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci sovventori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.

Fatti salvi eventuali privilegi attribuiti dall'assemblea in sede di delibera di emissione delle azioni di sovvenzione, qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale in ragione di perdite registrate dalla cooperativa, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante il conferimento dei soci sovventori in misura proporzionale al rapporto tra tale fondo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

ART. 19 ALIENAZIONE DELLE AZIONI DEI SOCI SOVVENTORI

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del consiglio di amministrazione. Il socio sovventore che intenda trasferire le azioni deve comunicare con raccomandata a.r. (o altro mezzo avente valore legale equipollente) al consiglio di amministrazione il nominativo del proposto acquirente fornendo ogni necessaria informazione a riguardo e il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. Il provvedimento che neghi il gradimento deve essere motivato. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà in ogni caso ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine per la comunicazione del gradimento ovvero qualora il gradimento venga negato senza tuttavia che si indichi al socio altro soggetto gradito disponibile all'acquisto alle medesime condizioni offerte dal terzo rispetto al quale viene negato il gradimento, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

ART. 20 DELIBERAZIONE DI EMISSIONE

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

L'assemblea che emette i titoli stabilisce:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;

b) l'eventuale diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse;

c) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

d) l'eventuale durata minima del conferimento e le modalità con cui il socio sovventore può esercitare la facoltà di recesso.

Non spetta il diritto di opzione ai soci qualora le azioni di nuova emissione destinate ai soci sovventori siano riservate alla sottoscrizione degli investitori istituzionali di cui all'art. 111-octies del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 ovvero le azioni siano emesse al fine della ripartizione ai soci cooperatori dei ristorni, proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. In quest'ultimo caso l'emissione può essere deliberata anche dall'assemblea ordinaria in sede di approvazione del bilancio.

L'ammissione del socio sovventore è deliberata dal consiglio di amministrazione. La deliberazione dell'assemblea stabilisce i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

A ciascun socio sovventore potranno essere attribuiti al massimo cinque voti, in relazione all'ammontare del conferimento effettuato.

Ai soci cooperatori non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

L'esercizio del diritto di voto del socio sovventore spetta a colui che, alla data dell'assemblea, risulta iscritto nell'apposito libro da almeno novanta giorni.

Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori non deve superare, in ogni caso, il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea.

Qualora, per qualunque motivo, si superi uno di tali limiti, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente rettificativo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei soci sovventori diversi dalle persone fisiche possono essere nominati amministratori nei limiti previsti dalla legge.

La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci sovventori può riservare ai soci sovventori la nomina in assemblea generale, mediante la presentazione di una lista predisposta dai soci sovventori e aperta al voto esclusivamente di essi, di uno o più amministratori o sindaci, purché in numero non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.

Il rapporto con i soci sovventori potrà essere ulteriormente disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.

ART. 21 RECESSO DEI SOCI SOVVENTORI

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del Codice Civile, spetta ai soci sovventori il diritto di recesso qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 22 - Elementi costitutivi

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da azioni del valore nominale di Euro 100,00 (Euro cento); le azioni complessivamente detenute da ciascun socio non possono essere superiori ai limiti di legge;
- dai conferimenti rappresentati dalle azioni di partecipazione cooperativa.

La società ha facoltà di non emettere i titoli di cui alla lettera a) ai sensi dell'articolo 2346 codice civile;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 18 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi, ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra eventuale riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per deliberazione dell'assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale, né all'atto dello scioglimento della società.

Articolo 23 - Vincoli sulle azioni e loro alienazione

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno od a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società, senza l'autorizzazione degli amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni, deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente articolo 7, controfirmate per conferma ed accettazione dal potenziale acquirente medesimo, e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine senza che sia stato emesso il suddetto provvedimento, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione, e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Collegio Arbitrale.

Articolo 24 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale ha inizio il giorno 1 gennaio e termina il giorno 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale, l'organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione, o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali, destinandoli:

- a) alla riserva legale indivisibile in misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima.

L'assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

Articolo 25 - Ristorni

L'organo amministrativo, che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze della attività mutualistica.

L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno, che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio;
- emissione di strumenti finanziari, ivi comprese le azioni di sovvenzione e di partecipazione cooperativa.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata, a condizione che si registri un avanzo della ge-

stione mutualistica, considerando la quantità e la qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, secondo quanto previsto dal regolamento intero della Cooperativa.

TITOLO VI
ORGANI SOCIALI

Articolo 26 - Organi

Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato.

Coloro che assumono cariche sociali devono essere muniti di requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

Articolo 27 - Assemblee

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o qualsiasi altro strumento idoneo a portare a conoscenza dei soci la convocazione suddetta, inviato 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, e l'ora della prima ed eventualmente della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 28 - Funzioni dell'Assemblea

L'assemblea:

- approva il bilancio e destina gli utili;
- delibera sull'emissione delle azioni di partecipazione cooperativa;
- approva, previo parere dell'assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, lo stato di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono state emesse le azioni medesime;
- procede alla nomina degli amministratori;
- procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
- determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed ai Sindaci;
- approva i regolamenti interni;
- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei Sindaci;
- delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno, nei tempi indicati

all'articolo 20 del presente statuto.

L'assemblea, inoltre, può essere convocata tutte le volte che l'organo amministrativo lo ritenga necessario, ovvero per la trattazione degli argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori.

In quest'ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo, e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori, o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'articolo 2365 codice civile.

Articolo 29 - Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

E' consentita l'espressione del voto mediante corrispondenza.

Articolo 30 - Votazioni

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Articolo 31 - Voto

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni, e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore, e che non sia amministratore o Sindaco della Cooperativa.

Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare

nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado, o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Articolo 32 - Presidenza dell'Assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organo amministrativo, ed in sua assenza dal Vice Presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, con il voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Articolo 33 - Consiglio di amministrazione

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da un minimo di tre ad un massimo di sette, eletti dall'assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Gli Amministratori non possono permanere in carica per più dei mandati consecutivi previsti dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente.

Articolo 34 - Compiti degli amministratori

Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dalla legge.

L'organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, fatta eccezione per le materie previste dall'articolo 2381 codice civile, dei poteri in materia di ammissioni, recesso, ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato Esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti, e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 120 (centoventi) giorni, gli organi delegati devono riferire agli amministratori ed al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o di caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Articolo 35 - Convocazioni e deliberazioni

L'organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure

quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax, od "e-mail" da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Articolo 36 - Integrazione del Consiglio

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, l'assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere, nel frattempo, gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'assemblea, e rimane in carica sino alla sua sostituzione.

Articolo 37 - Compensi agli amministratori

Spetta all'assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori ed ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto agli amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti a ciascuno di essi.

I compensi agli amministratori non possono essere superiori a quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ed, in ogni caso, con un incremento massimo del 20% (venti per cento).

Articolo 38 - Rappresentanza

Il Presidente dell'organo amministrativo ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente, perciò, è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, ed in qua-

lunque grado di giurisdizione.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli amministratori delegati, se nominati.

L'organo amministrativo può nominare Direttori generali, Istitutori, e Procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri amministratori, oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Articolo 39 - Collegio Sindacale

Qualora le legge lo prescriba, o quando sia comunque nominato dall'assemblea, il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi.

Devono essere nominati dall'assemblea anche due Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Articolo 40 - Controllo contabile

Il controllo contabile è esercitato, a scelta dell'assemblea dei soci, da un revisore contabile o da una società di revisione.

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore od alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

Il primo compenso è determinato nell'atto costitutivo.

L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo di controllo contabile in un apposito libro, che resta depositato presso la sede della società.

Ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 2409 bis codice civile, terzo comma, l'assemblea potrà affidare il controllo contabile al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato.

TITOLO VII CONTROVERSIE

Articolo 41 - Clausola arbitrale

Secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 5 e successive modifiche, sono devolute alla cognizione di arbitri rituali, nominati con le modalità di cui al successivo articolo 35, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio, fatta eccezione per la competenza dell'assemblea in materia di esclusione e di rigetto delle domande di ammissione;

b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;

c) le controversie tra amministratori, liquidatori, o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, Sindaco, o liquidatore, è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Articolo 42 - Arbitri e procedimento

Gli arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 100.000,00 (Euro centomila). Ai fini della determinazione del valore della controversia, si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile;

b) tre, per le altre controversie.

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore, e sono nominati dalla Camera arbitrale promossa dalla Confcooperative.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la Cooperativa.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è comunicata alla società, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, primo comma, del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 5 e successive modifiche.

Gli arbitri decidono secondo diritto.

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 36 del summenzionato Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 5 e successive modifiche, i soci possono convenire di autorizzare gli arbitri a decidere secondo equità, o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli arbitri decidono nel termine di 3 (tre) mesi dalla costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino il predetto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'articolo 35, secondo comma, del citato Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 5 e successive modifiche, nel caso in cui sia necessario disporre una Consulenza Tecnica d'Ufficio, o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non

necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno, e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Articolo 43 - Esecuzione della decisione

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società, o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 44 - Scioglimento anticipato

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomina uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.

Articolo 45 - Devoluzione del patrimonio sociale

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di azioni di partecipazione cooperativa per l'intero valore nominale;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 46 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti, sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.

Articolo 47 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo, e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e per lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Articolo 48 - Rinvio

Per tutto quanto non è stato espressamente previsto dal presente statuto, viene fatto riferimento alle vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente e sulle imprese sociali.

In relazione a quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 2519 codice civile, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la disciplina delle società cooperative, si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate in tema di società per azioni.

F.TO GRAZIA AMBROSINO

F.TO LIA GABRI NOTAIO (Impronta del sigillo)